

## **RELAZIONE TECNICA**

## **Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali**

### **Articolo 2 (Gestioni previdenziali)**

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Copertura**

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Comma 3** -La norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni**. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

## **Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili**

### **Articolo 3**

#### **(Risorse per lo sviluppo)**

**Comma 1** - La legge di stabilità per il 2014 deve determinare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo alla

ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6% del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5%, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5% al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, è opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20% (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

L'articolazione annuale del triennio 2014-2016 è la seguente : 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, e 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Commi 2-5** -Si autorizza la **spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per finanziare Progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

**Comma 6** - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016**, per finanziare i Contratti di Sviluppo di cui all'art. 43 .d.l. 112 del 2008, nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

**Comma 7** La disposizione autorizza la spesa di **100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015** per incrementare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

**Comma 8** - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2014** per incrementare la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251 del 1981 conv. in legge n. 394 del 1981 destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

**Comma 9** -Il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

La legge 808/85 ha consentito all'industria italiana di recuperare in larga misura ritardi rispetto alla concorrenza europea (che già dagli anni '60 si avvale di un forte sostegno pubblico), e ha reso possibile sviluppare e consolidare un patrimonio tecnologico nazionale confrontabile con quello franco-britannico.

In questa logica sono stati promossi numerosi significativi programmi tra i quali: grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili).

Gli interventi della legge 808/85 sono, in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge 808/85 per finanziare nuovi programmi.

Si stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

**Comma 10** - La norma prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali (articolo 66, comma 3 legge n. 289/2002) gestito da ISMEA attraverso il Fondi di Capitali di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

**La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

**Comma 11** - La norma prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli

**La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

**Comma 12** La disposizione individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. **La previsione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 13** - Viene autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell'importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**Comma 14** - La norma è finalizzata al rifinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l'ottimale coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare).

**Comma 15** -La modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del DL n. 5/2009 è volta all' ampliamento del finanziamento da parte di CDP a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse). L'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta. **La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

#### **Articolo 4**

##### **(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)**

Il **comma 1** autorizza la spesa di **335 milioni di euro per l'anno 2014** per garantire la manutenzione straordinaria della rete stradale in gestione ad ANAS nonché per consentire la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione previsti dai contratti di programma già sottoscritti con la Società.

Il **comma 2** autorizza la spesa **complessiva di 340 milioni - in ragione di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016** - per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km), che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna. L'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

Il **comma 3** autorizzata la spesa di **200 milioni di euro il 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 71 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017**: a) per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MO.S.E. previsti dal 43° Atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova; b) per consentire, con apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema. Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione sono quindi necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.

Il **comma 4**, autorizza, per l' anno 2014, la spesa **di 500 milioni di euro** da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014 – parte servizi.

Il **comma 5** autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Cancellino-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel

comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

**Il comma 6** è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'avvio dei seguenti interventi:

- completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia –Verona-Venezia. Tale opera risponde a due distinte ed improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano–Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno); risolvere le emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;
- realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli–Bari. Per la realizzazione dell'asse in questione sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli – Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

A tal fine, la disposizione autorizza un contributo pluriennale di **120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029**, da erogare direttamente al beneficiario, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009.

**Il comma 7** autorizza la spesa di **50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016**, per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna–Lecce, asse chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.

**Il comma 8** incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016**, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di **200 milioni di euro per l'anno 2014** da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto ai sensi dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. Tale processo può contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore.

Il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo.

Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di  $300/0,75 = 400$  milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di  $100/0,75 =$  circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

Per quanto sopra al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

**Il comma 9** autorizza, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di **330 milioni di euro per l'anno 2014** per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

**Comma 10** - La disposizione autorizza la spesa di **20,75 milioni di euro per l'anno 2014** per il completamento del Piano nazionale banda larga (Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia), ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, che era stato ridotto di tale importo ad opera dell'art. 61, comma 1, lettera c), d.l. n. 69 del 2013.

**Comma 11** - Per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015 alla gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## **Articolo 5**

### **(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)**

**Comma 1**- La disposizione introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibile a progetti immediatamente cantierabili; in tal senso accanto alla possibilità di aggiornamento degli accordi di programma, si prevedono tempistiche stringenti di finalizzazione delle risorse da parte dei Commissari straordinari. Nel complesso le risorse finalizzate ad interventi contro il dissesto idrogeologico, interessate dalla norma in esame sono quelle giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE 6 ed 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 1° gennaio 2014 ovvero privi di impegni giuridicamente vincolanti in coerenza con quanto previsto, sia pure con ambito applicativo non totalmente sovrapponibile, dalle citate delibere.

In relazione alle risorse disponibili, la disciplina prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede altresì la proroga della figura dei Commissari, in coerenza con il percorso sopra descritto e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

La disposizione prevede una autorizzazione una spesa **per di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016** che incrementa la dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto di celere realizzazione.

**Il comma 2 (risorsa idrica)** prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. La dotazione del fondo nel triennio **2014-2016 e di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016** la cui ripartizione viene effettuata sentita la Conferenza Stato- regioni.



**Il comma 3** - prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2007, la cui dotazione è pari ad **euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015**. Le modalità di approvazione del piano e di erogazione delle risorse sono le stesse previste dal comma 2. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto autore della contaminazione e del proprietario delle aree, fermo restando il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza, nonché degli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli descritti.

## Articolo 6

### (Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

**Comma 1** - La proposta normativa in esame dispone, modificando l'articolo 13 del TUIR, un incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.520 + (1.840 - 1.520) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.520 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.338 + (1.840 - 1.338) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.338 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-1.702,8** milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-23** e **-6,3** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
<b>IRPEF</b>	-1.560,9	-1.702,8	-1.702,8
<b>Addizionale regionale</b>	0	-23	-23
<b>Addizionale comunale</b>	0	-8,2	-6,3
<b>Totale</b>	<b>-1.560,9</b>	<b>-1.734,0</b>	<b>-1.732,1</b>

milioni di euro

**Comma 2** - La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Dalla disposizione conseguono pertanto le seguenti minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

*(- effetti negativi per la finanza pubblica):*

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

valori in mln di euro

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

**Comma 3** - La disposizione modifica i commi da 4-quater a 4-septies dell'articolo 11 del D. lgs. n. 446/1997, introducendo, a regime, un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Nella determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili, sulla base dell'art. 11 comma 1 lett a), i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno. Tale ulteriore deduzione è incrementata a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

In base al modello di microsimulazione Irap per l'anno d'imposta 2014, è stato stimato che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile ai fini Irap è pari a 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato.

Inoltre, considerando che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati a tempo indeterminato, si stima che il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori sia di circa 15 mila euro, pari esattamente alla ulteriore deduzione prevista.

Con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di agevolazione fiscale, è stato considerato un numero di nuovi assunti pari a 135.000, ovvero la stessa platea che in base al modello Irap 2006 ha fruito di una analoga agevolazione. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in corso a quello in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.

Conseguentemente, ai fini dell'impatto sul gettito fiscale si stima una perdita pari a 85 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 (135.000 x 15.000 x 4,2%), mentre per il primo anno di applicazione, per raggiungere la deduzione annua di 20.000 euro all'effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di competenza pari a 42,5 milioni di euro (85 mln x 50%).

La competenza assumerebbe il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
<b>Irap</b>	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Milioni di euro

Di cassa, con anticipo dell'acconto dell'85% per ogni anno sul maggior risparmio:

	2014	2015	2016	2017
<b>Irap</b>	-36	-115	-200	-213

Milioni di euro

**Comma 4** - La disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione della limitazione del periodo di sei mesi in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge 92/2012) della restituzione del contributo addizionale di 1,4% dovuto per ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche nella relazione tecnica in sede di legge 92/2012 dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- *effetti negativi per la finanza pubblica*,):

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

*valori in mln di euro*

**Commi 5** - L'articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto.

La disposizione in esame eleva in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al 4% per il periodo di imposta 2014, al 4,50% per il periodo 2015 e al 4,75% dal 2016.

Dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO2012, relativo al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- **Effetti IRES** (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa 215,6 milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa 0,16 milioni di euro da parte di 17 soggetti.
- **Effetti addizionale IRES** (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa 4,9 milioni di euro.
- **Effetti IRPEF** (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (perceutore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa

223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

Sulla base di quanto effettivamente emerso nel primo anno di applicazione e:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime)
- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto)
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016
- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014,

si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto. Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

	2014	2015	2016	2017
<b>Legislazione vigente</b>				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.357,7	-1.236,9	-1.298,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-16,7	-23,6	-23,4
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-268,0	-281,4	-295,4
<b>Totale</b>	<b>-1.449,6</b>	<b>-1.642,4</b>	<b>-1.541,9</b>	<b>-1.617,6</b>
<b>Legislazione proposta</b>				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.883,1	-1812,2	-1926,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-30,3	-34,0	-35,9
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-387,5	-412,2	-438,2
<b>Totale</b>	<b>-1.449,6</b>	<b>-2.300,9</b>	<b>-2.258,4</b>	<b>-2.400,9</b>
<b>Effetto netto complessivo</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,5</b>	<b>-716,5</b>	<b>-783,3</b>

Milioni di euro

**Comma 7** La presente proposta normativa modifica le aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare fissa per le spese relative agli interventi di efficienza energetica le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014;
- b) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è prevista una detrazione pari al 65% fino al 30 giugno 2014.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). Sulla base di dati pubblicati da ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

In base alla metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione). Ai fini della presente stima si ipotizza quindi che la spesa incrementale relativa alla detrazione del 65% sia pari a quella relativa alla detrazione del 55% e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 55%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 4.500 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 2.250 di spesa incrementale (di cui 112,5 relativa ai condomini)), mentre per il 2015 pari a 3.908 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 1.658 di spesa

incrementale (di cui 83 relativa ai condomini)). Per il 2016 si stima una spesa annua, relativa ai condomini, pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 206,2 milioni di euro annui  $((2.137,5 \times 29\% + 2.137,5 \times 65\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$ . Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 116,8 milioni di euro annui  $((2.137,5 \times 14\% + 1.575 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$ . Per il 2016 si stima un minor gettito IRPEF pari a 2,9 milioni di euro annui  $(112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%) : 10)$ .

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
<b>IRPEF</b>	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
<b>IRPEF/IRES</b>	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>+41,4</b>	<b>-52,6</b>	<b>-322,3</b>	<b>-408,6</b>	<b>-328,0</b>	<b>-325,9</b>	<b>+35,0</b>	<b>+84,7</b>	<b>+2,2</b>

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013).

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone

fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Per un'aliquota di detrazione pari al 50%, tale importo è stato incrementato di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ai fini della presente stima si ipotizza che tale spesa incrementale si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale), mentre per il 2015 pari a 9.130 milioni di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 225,8 milioni di euro annui  $((8.521 \times 14\% + 2.130 \times 50\%) : 10)$ . Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 58,4 milioni di euro annui  $((8.521 \times 4\% + 609 \times 40\%) : 10)$ .

Applicando una analoga metodologia alle spese per interventi antisismici di cui alla presente proposta normativa, si stima una spesa annua per tali interventi di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale). Considerando, per la parte di spesa base, l'ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui  $((213 \times 15\% + 43 \times 65\%) : 10)$ . Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui  $((213 \times 10\% + 21 \times 50\%) : 10)$ .

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti citate Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 493,8 e 143 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
<b>IRPEF</b>	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>+36,9</b>	<b>-119,6</b>	<b>-375,6</b>	<b>-325,6</b>	<b>-293,4</b>	<b>-293,4</b>	<b>+112,3</b>	<b>+46,2</b>	<b>0</b>



Per quanto riguarda la stima della detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella stima contenuta nella RT di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per l'intero anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro (938,4 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nella succitata RT si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +16,3 milioni di euro ed un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +11,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
<b>IRPEF</b>	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
<b>IRPEF/IRES</b>	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>+11,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-55,6</b>	<b>-46,9</b>	<b>+35,2</b>

Si indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
<b>Totale</b>	<b>89,3</b>	<b>-228,7</b>	<b>-753,5</b>	<b>-781,1</b>	<b>-668,3</b>	<b>-666,2</b>	<b>182,5</b>	<b>130,9</b>	<b>2,2</b>

*In milioni di euro*

**Commi 8 – 15** -La proposta normativa concede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per

l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto di cassa da giugno 2014).

A tale riguardo si osserva come la stima degli effetti di gettito attribuibili al provvedimento sia basata sui dati effettivi di gettito e di adesione riscontati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 società di capitali e società di persone).

In base a tali dati è emerso che le società di capitali e società di persone hanno rivalutato circa 30,8 miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa 3 miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni ed infine hanno affrancato circa 5 miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in una unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre 3,9 miliardi di euro mentre dal 2006 al 2008 – era infatti rateizzato – il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si è ipotizzato che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo resta invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il 15% di quella effettiva riscontrata al tempo.

Il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa 776 milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si aggiunge anche quello relativo alla imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione, stimato nello stesso modo: la perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- Maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld X 15% / 10 X 23% = - 111 milioni di euro e di circa 32 mld X 15% / 10 X 4,2% = -20,4 milioni di euro;
- Minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld X 15% / 10 / 5 X 23% = -2,2 milioni di euro ogni anno mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld X 15% / 10 X 4,2% = -1,8 milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	<b>2014</b>	<b>2105</b>	<b>2016</b>	<b>2107</b>	<b>2018</b>
<i>Imposta sostitutiva</i>	303,8	303,8	303,8		
<i>Minori entrate Ires\Irpef</i>				-199,0	-117,5
<i>Minori entrate Irap</i>				-40,9	-22,2
<b>Totale</b>	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>	<b>303,8</b>	<b>-239,9</b>	<b>-139,7</b>

Milioni di euro

**Commi 16 – 18** - L'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Tuttavia, tale previsione, con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 20 Legge n. 201/2011, ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La disposizione in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del Tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Tuttavia, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l'interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto una adesione in misura più limitata.

Nello specifico si ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma "riconosciute" nel 2013 e del 2013, una imposta pari al 5% dello stock (**500** milioni di euro, quindi) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa **100** milioni di euro l'anno a fronte di un importo assoggettato ad imposta sostitutiva al 16%.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del 35%. Si stima pertanto un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa  $500 / 16\% \times 35\% \times 27,5\% = -300,8$  milioni di euro mentre quello per gli anni successivi è pari a circa  $100 / 16\% \times 35\% \times 27,5\% = -60,2$  milioni di euro. L'utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%.

Ne consegue l'emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo di imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa  $(500 / 16\%) / 10 \times 27,5\% \times (1 - 35\%) = -55,9$  milioni di euro ai fini IRES e per circa  $(500 / 16\%) / 10 \times 5,51\% = -17,2$  milioni di euro ai fini IRAP di competenza dal 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa  $((500 + 100) / 16\%) / 10 \times 27,5\% \times (1 - 35\%) = -67$  milioni di euro ai fini IRES e per circa  $((500 + 100) / 16\%) / 10 \times 5,51\% = -20,7$  milioni di euro ai fini IRAP.

Di competenza l'andamento del gettito si stima essere il seguente:

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
<b>Totale</b>	<b>+199,2</b>	<b>+39,8</b>	<b>+39,8</b>	<b>-33,3</b>	<b>-47,9</b>

Milioni di euro

In termini di cassa si ipotizza che il credito di imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita di impresa, in via prudenziale inoltre si ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% si ottiene:

Cassa	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
<b>Totale</b>	<b>+199,2</b>	<b>+39,8</b>	<b>+39,8</b>	<b>-89,8</b>

Milioni di euro

**Commi 19 – 22** -La disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo , a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP , delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
Rettifiche su crediti	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
Rettifiche su crediti	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
Perdite ex 101, comma 5	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-

La disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da “*cancellazione*” sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili, negli anni successivi si avranno comunque minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS l’effetto in termini di gettito dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

### **Banche**

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell’anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in circa 3,7 miliardi di euro. E’ stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

<b>Deducibilità</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	Deducibilità vigente	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Deducibilità proposta	740	1480	2220	2960	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	<i>Differenziale</i>	<i>-2960</i>	<i>-2220</i>	<i>-1480</i>	<i>-740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Deducibilità proposta	940	1880	2821	3761	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	<i>Differenziale</i>	<i>-3761</i>	<i>-2821</i>	<i>-1880</i>	<i>-940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
	Deducibilità proposta	1183	2367	3550	4734	5917	5917	5917	5917	5917	5917
	<i>Differenziale</i>	<i>1183</i>	<i>2038</i>	<i>2893</i>	<i>3748</i>	<i>4602</i>	<i>4274</i>	<i>3945</i>	<i>3616</i>	<i>3287</i>	<i>2959</i>
<b><i>IRES - differenziale di deducibilità</i></b> <b><i>(A + B + C)</i></b>		<b><i>-5537</i></b>	<b><i>-3002</i></b>	<b><i>-467</i></b>	<b><i>2068</i></b>	<b><i>4602</i></b>	<b><i>4274</i></b>	<b><i>3945</i></b>	<b><i>3616</i></b>	<b><i>3287</i></b>	<b><i>2959</i></b>
<b><i>IRAP- differenziale di deducibilità</i></b>	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765
	<i>Differenziale</i>	<b><i>3353</i></b>	<b><i>6706</i></b>	<b><i>10059</i></b>	<b><i>13412</i></b>	<b><i>16765</i></b>	<b><i>16765</i></b>	<b><i>16765</i></b>	<b><i>16765</i></b>	<b><i>16765</i></b>	<b><i>16765</i></b>

Milioni di euro

Ai fini della stima si è tenuto conto, altresì, del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti di imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere della indeducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). Si è pertanto tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una "capienza" nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito di imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP - cfr. infra), è il seguente:

<b>Competenza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1031	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
<b><i>IRES - impatto sul gettito (A + B + C)</i></b>	<b>1523</b>	<b>826</b>	<b>129</b>	<b>-569</b>	<b>-1266</b>	<b>-1175</b>	<b>-1085</b>	<b>-994</b>	<b>-904</b>	<b>-814</b>
<b><i>IRAP*</i></b>	<b>-180</b>	<b>-361</b>	<b>-541</b>	<b>-722</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>	<b>-902</b>
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>1342</b>	<b>465</b>	<b>-413</b>	<b>-1291</b>	<b>-2168</b>	<b>-2078</b>	<b>-1987</b>	<b>-1897</b>	<b>-1807</b>	<b>-1716</b>

(\*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b><i>IRES</i></b>	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
<b><i>IRAP</i></b>	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>0</b>	<b>2331</b>	<b>-212</b>	<b>-1089</b>	<b>-1967</b>	<b>-2844</b>	<b>-2010</b>	<b>-1920</b>	<b>-1829</b>	<b>-1739</b>

Milioni di euro

### Assicurazioni

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;

- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.



<b>Deducibilità</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Deducibilità proposta	3	5	8	11	14	14	14	14	14	14
	<i>Differenziale</i>	-11	-8	-5	-3	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	25	50	75	100	126	151	176	201	226
	Deducibilità proposta	90	181	271	362	452	452	452	452	452	452
	<i>Differenziale</i>	90	156	221	286	352	327	301	276	251	226
<b><i>IRES - differenziale di deducibilità (A + B)</i></b>		<b>80</b>	<b>148</b>	<b>216</b>	<b>284</b>	<b>352</b>	<b>327</b>	<b>301</b>	<b>276</b>	<b>251</b>	<b>226</b>
<b><i>IRAP- differenziale di deducibilità</i></b>	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466
	<i>Differenziale</i>	<b>93</b>	<b>186</b>	<b>279</b>	<b>373</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

<b>Competenza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
<b><i>IRES - impatto sul gettito (A + B)</i></b>	<b>-22</b>	<b>-41</b>	<b>-59</b>	<b>-78</b>	<b>-97</b>	<b>-90</b>	<b>-83</b>	<b>-76</b>	<b>-69</b>	<b>-62</b>
<b><i>IRAP</i></b>	<b>-6</b>	<b>-13</b>	<b>-19</b>	<b>-25</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>-28</b>	<b>-53</b>	<b>-78</b>	<b>-103</b>	<b>-128</b>	<b>-122</b>	<b>-115</b>	<b>-108</b>	<b>-101</b>	<b>-94</b>

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate in via generale del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b><i>IRES</i></b>	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
<b><i>IRAP</i></b>	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-73</b>	<b>-98</b>	<b>-123</b>	<b>-148</b>	<b>-116</b>	<b>-109</b>	<b>-103</b>	<b>-96</b>

Milioni di euro

### **Intermediari finanziari**

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.

<b>Deducibilità</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
	Deducibilità proposta	168	336	503	671	839	839	839	839	839	839
	<i>Differenziale</i>	-671	-503	-336	-168	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	181	363	544	725	907	1088	1269	1451	1632
	Deducibilità proposta	653	1306	1958	2611	3264	3264	3264	3264	3264	3264
	<i>Differenziale</i>	653	1124	1596	2067	2539	2357	2176	1995	1813	1632
<b><i>IRES - differenziale di deducibilità (A + B)</i></b>		<b>-18</b>	<b>621</b>	<b>1260</b>	<b>1899</b>	<b>2539</b>	<b>2357</b>	<b>2176</b>	<b>1995</b>	<b>1813</b>	<b>1632</b>
<b><i>IRAP- differenziale di deducibilità</i></b>	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103
	<i>Differenziale</i>	<b>821</b>	<b>1641</b>	<b>2462</b>	<b>3282</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>	<b>4103</b>

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota media IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

<b>Competenza</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
<b>IRES - impatto sul gettito (A + B)</b>	<b>5</b>	<b>-171</b>	<b>-347</b>	<b>-522</b>	<b>-698</b>	<b>-648</b>	<b>-598</b>	<b>-549</b>	<b>-499</b>	<b>-449</b>
<b>IRAP*</b>	<b>-34</b>	<b>-69</b>	<b>-103</b>	<b>-138</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>-29</b>	<b>-240</b>	<b>-450</b>	<b>-660</b>	<b>-870</b>	<b>-821</b>	<b>-771</b>	<b>-721</b>	<b>-671</b>	<b>-621</b>

(\*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IRES</b>	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
<b>IRAP</b>	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
<b>Impatto complessivo IRES + IRAP</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-351</b>	<b>-533</b>	<b>-714</b>	<b>-896</b>	<b>-683</b>	<b>-641</b>	<b>-600</b>	<b>-558</b>

Milioni di euro

**Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:**

<b>Cassa</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IRES</b>	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
<b>IRAP</b>	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
<b>Totale IRES + IRAP</b>	<b>0</b>	<b>2224</b>	<b>-635</b>	<b>-1720</b>	<b>-2803</b>	<b>-3888</b>	<b>-2808</b>	<b>-2669</b>	<b>-2531</b>	<b>-2392</b>

Milioni di euro

**Comma 23** - La disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali introdotte dai commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenute nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972.

In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie, di cui alla tabella A) del DPR 633/1972 parte terza (beni e servizi assoggettati ad aliquota del 10%), per le sole cooperative sociali.

In sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato stimato che il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota Iva delle prestazioni in esame comportava un incremento di gettito **153 milioni di euro su base annua**.

Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è circa l'85%, ne consegue che il ripristino dell'aliquota al 4% determinerà una **perdita di gettito** di circa **130 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

**Comma 24** -La disposizione in esame prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare, la norma prevede la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

**Comma 25** - La norma istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per monitorare e coordinare gli interventi previsti a legislazione vigente per le crisi d'impresa. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa già istituita e operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

La norma non determina alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato in quanto ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi o rimborsi e le risorse per il funzionamento della Struttura per le crisi d'impresa sono già iscritte in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 2246 del Ministero dello sviluppo economico. Infine le funzioni di segreteria sono assicurate dal predetto Ministero nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria.

## **Articolo 7** **(Misure di carattere sociale)**

**Comma 1** - La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 per 600 mln di euro.

Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 249/2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti, quindi, di risorse già programmate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni sociali per 360 milioni di euro per l'anno 2014;

Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per trasferimenti a INPS per 600 milioni di euro per l'anno 2014.

**Comma 2** - La disposizione è diretta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità dalle quali conseguono sulla base degli stessi elementi amministrativi i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

### *Maggiore spesa pensionistica*

2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

*valori in mln di euro*

La disposizione provvede altresì a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012 nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

**Comma 3** - Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

**Comma 4** -L'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11 afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

**Comma 5** -La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014.

**Comma 6** - La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi euro 100 milioni per l'anno 2014, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed un milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

**Comma 7-** La disposizione è diretta a modificare l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione che limita il contributo previsto dalla Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE si rende necessario estendere la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma prevede altresì il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per l'anno 2014. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria" sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012

Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di SNF (saldo netto da finanziare) sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 250 mln di euro per l'anno 2014.

**Comma 8** -La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse da iscrivere sul Fondo nazionale contro la violenza di genere istituito all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio



sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

**Comma 9** -Il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, cioè di "mobilità sanitaria" internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione dei rapporti economici finanziari con gli Stati dell'UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

Lo stanziamento è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014.

**Comma 10** - La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che *"l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire ,attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento"*.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

**Comma 11** - La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134 per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

## **Articolo 8**

### **(Norme in materia di interventi UE)**

**Comma 1** - Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e

delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

**Comma 2** Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

**Comma 3** Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

**Comma 4** Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

**Comma 5** Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

**Comma 6** Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

**Comma 7** All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta la seguente lettera:

h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

**Comma 8** Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.

**Comma 9** A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

**Comma 10** - La normativa dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative.

Dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 9**

### **(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)**

**Comma 1** - La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

**Comma 2** - La disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 del decreto legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse

disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

**La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.**

**Comma 3** - Il comma 4 autorizza la spesa di **7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per interventi di ricostruzione di conto capitale nei comuni della Regione Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

**Comma 4** - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

**Comma 5** - La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

**Comma 6** - Prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

**Comma 7 - Il primo periodo** autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo forestale dello Stato**.

**Il secondo periodo** ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comma 8** - La disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

**Comma 9** -Per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

**Comma 10** -Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

**Comma 11** - La disposizione, autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516,00, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344,00.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.

**Comma 12** -La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

**Comma 13** -Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

**Comma 14** -La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

**Comma 15** -La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di perequazione.

**Comma 16** - Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitoli di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

**STIMA DEL MAGGIOR GETTITO IN CASO DI AUMENTO DEL DIRITTO FORFETTARIO DA 8 A 27 EURO**

Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario: 2.300.000

Differenza importo diritto forfettario

27 euro-8 euro = 19 euro

Maggior gettito

2.300.000 procedimenti X 19 euro = 43.700.000 euro

La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.

Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).

I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è allegata al presente documento.

DATI UNITARI									ONERE COMPLESSIVO	
Anno	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L.27/81	Rateo 13a	8,5% Rit. IRAP	24,20 % Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art.3 L.27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13a)	3,408% Opera Previdenza (IIS)	Importo Lordo unitario p.a.	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

data presunta di assunzione 1 marzo 2014

**Comma 17** - La norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché

dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

**Comma 18** -La norma dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Di conseguenza, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ha", indicati nel citato allegato.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di **0,37%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di **1,94%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di **1,48%** i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

**Comma 19** -Al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comma 20** - Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Comma 21** - La disposizione è diretta a garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

A tal fine, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.



**Comma 22** - La disposizione autorizza la spesa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.

**Commi da 23 a 26** - L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.

L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".

In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.

E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.

A tal fine la disposizione recata dal **comma 23** prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.

Il **comma 25** istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione

della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

**Comma 27** - Gli effetti finanziari delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi - i cui effetti migliorativi peraltro non sono stati originariamente considerati nei saldi di finanza pubblica, in quanto prudenzialmente previsti a consuntivo - trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;
- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

### **Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica**

#### **Articolo 10**

##### **(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)**

**Commi da 1 a 3** - I commi da 1 a 3 prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione.

**Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 4** - Modifica l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, prevedendo che il riconoscimento ad una pubblicazione dell'elevato valore culturale possa essere accompagnata genericamente da premi e non da contributi in denaro. In particolare il premio può assumere la veste di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

**Comma 5** - Le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai **commi 222, 222-bis e 224** dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

L'integrazione apportata al **comma 222** è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il **comma 222-bis**, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il **comma 224** viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-bis, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-bis e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

**Comma 6** - La disposizione prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 8** - Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

**Commi 9 e 10** - La disposizione elimina l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-bis, in base al quale "il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

**Alla norma non vengono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Commi 11-14** -La norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei referendum di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre, che a decorrere dallo stesso anno, le elezioni sopra elencate si svolgano in un'unica giornata. Lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni.

La norma prevede inoltre che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, siano stabiliti ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa riguardano le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa costituiranno le leve attraverso le quali il decreto dovrà intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto.

**Comma 15** -La disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Commi 16 e 17** - La disposizione in argomento prevede che, dal 1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo operante in piena autonomia, coincide, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Nel contempo, decadono i Garanti già operanti.

L'effetto è di mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno un propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, va considerato che il compenso mensile per ciascun Garante è fissato in circa € 2.800,00 al lordo delle imposte e al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per cui l'onere annualmente derivante dalla corresponsione dei compensi sulla base della normativa vigente è quantificabile in circa € 765.000,00, cui sono da aggiungersi circa € 35.000,00 di spese di viaggio, per un totale stimato di € 800.000,00.

Ciò posto, atteso che la norma non prevede per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali (e delle Commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano) la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni, la disposizione in discorso risulta foriera di un risparmio di spesa quantificabile in circa € 800.000,00.

Inoltre, dovrebbe conseguirsi anche un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per il venir meno di un ufficio a sé stante.

**Comma 18** - La legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016

**Comma 19** - La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla **riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

**Comma 20** - La disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente **(sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.**

**Commi 21 e 22** - La disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241, con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS ( ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

-dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

2 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

2 milioni di euro a carico della CONSOB

-della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:

0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS ( ex ISVAP)

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

0,17milioni di euro a carico della CONSOB

0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

**Comma 23** - In considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati

devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

**Comma 24** - La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

**Commi 25 e 26** - La presente disposizione prevede che il capitale sociale della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 - il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i relativi diritti dell'azionista, d'intesa con il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

La finalità della norma è quella di dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura di supporto e di assistenza tecnica, in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché in merito agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Tuttavia, nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società potrà svolgere anche attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Il pacchetto azionario di proprietà dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo passa al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, ed il patrimonio netto dell'ENIT stesso è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Pertanto, l'operazione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento dei valori patrimoniali avviene tra amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

**Commi 27 e 28** - Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. È opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

**Comma 29** - La disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

**Non si rilevano effetti finanziari negativi.**

**Comma 30** - La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

**Comma 31** - La disposizione è diretta a ridurre dagli attuali 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione, stabilendo tuttavia la possibilità che con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 30 marzo 2014) siano individuati singoli corsi di durata superiore, nel rispetto comunque del finanziamento previsto dalla legislazione vigente.

La disposizione consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla vigente legislazione per la formazione dei medici specialisti, con ciò evitando l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi da 32 a 35** - La disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1,31 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.



Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 e dell'articolo 17, commi 4 e 5.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

E' altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 34 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

**Comma 36** -La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.

Ministero	Capitolo	Descrizione	autorizzazione di spesa	riduzione autorizzazione di spesa		
				2014	2015	2016 e succ.
Economia e finanze	1501	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI IVI COMPRESSE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	3,139	3,139	3,139
Economia e finanze	1502	SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI IVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	29,160	29,160	29,160
Economia e finanze	1539	ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	0,010	0,009	0,010
Economia e finanze	1890	SOMMA DA EROGARE ALL'ENAV S.P.A. PER I SERVIZI RESI IN CONDIZIONI DI NON REMUNERAZIONE DIRETTA DEI COSTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1,817	1,817	1,817
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,540	0,540	0,540
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,650	0,650	0,650
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	1,890	1,890	1,890
Economia e finanze	3855	SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	2,111	1,996	2,001
Sviluppo economico	3121	CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	3,783	3,566	4,090
Sviluppo economico	2501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1,201	1,322	1,366
Lavoro e politiche sociali	2180	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1,709	-	-

Lavoro e politiche sociali	5062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE ...	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	0,020	0,018	0,010
Infrastrutture e trasporti	1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	7,381	7,166	7,403
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	0,360	0,341	0,342
Politiche agricole, alimentari e forestali	2295	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	2,500	2,500	2,500
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	0,069	0,066	0,066
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI ...	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	0,024	0,023	0,023
Beni e attività culturali e turismo	3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	0,042	-	-
Beni e attività culturali e turismo	6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3,836	3,694	3,702
<b>Totale</b>				<b>60.242</b>	<b>57.897</b>	<b>58.710</b>

**Comma 37-** La norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo complessivo pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell'evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

**I commi da 38 a 40** perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, il comma 38 modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. Si attribuisce, pertanto, all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il comma 39 modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il comma 40 modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Tenuto conto che l'IVASS è fuori dall'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 11** **(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)**

**Commi da 1 a 4** -L'articolo 9, comma 17, primo periodo, del dl 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) del dl 98/2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure. In tal senso, il **comma 2, lett. b)** del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del dl 98/2011.

Con riferimento al personale destinatario del più volte richiamato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010, il **comma 2, lett. a)** del presente provvedimento, ridefinisce l'ambito applicativo della disposizione in esame, precisando che la stessa si applichi al personale delle pubbliche amministrazioni così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, invece che a quello di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3, del decreto legislativo 165/2001. La norma proposta, riproduce quanto previsto per tale aspetto dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento e non sconta risparmi di spesa in considerazione del limite al trattamento economico individuale imposto dall'articolo 9, comma 1, del citato dl 78/2010. Gli eventuali risparmi derivanti dall'annullamento degli incrementi contrattuali eventualmente riconosciuti nel periodo oggetto del blocco e la cui attribuzione è stata comunque sospesa per effetto del citato art. 9, comma 1, vanno a miglioramento dei saldi dei singoli enti interessati.

Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il **comma 1** del presente provvedimento prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi **commi 3 e 4** regolano gli effetti dei predetti commi 1 e 2 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del DL 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la

disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 1, 3 e 4, suddiviso in settore statale e non statale.

### Economie di spesa - IVC

<i>(economie complessive annue al lordo IRAP)</i>	<b>Economie di spesa</b>		
<b>Comparti/Settori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>A decorrere dal 2017</b>
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
<b>Totale Stato</b>	300	440	440
<b>Totale Settore non statale<sup>1</sup></b>	260	380	380
<b>Totale Pubblico Impiego</b>	<b>560</b>	<b>820</b>	<b>820</b>

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, si riporta il seguente prospetto (importi in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>A decorrere dal 2017</b>
<b>SNF<sup>2</sup></b>	440	650	650
<b>Fabbisogno e indebitamento<sup>3</sup></b>	294	434	434

**Comma 5** -Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

<sup>1</sup> Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al **comma 21**).

<sup>2</sup> Importi comprensivi di 140 mln per l'anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

<sup>3</sup> Importi comprensivi di 80 mln per l'anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

### Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2bis, dl 78/2010.

<i>(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>			
Comparti/Settori	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
<b>Totale Stato</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>SSN</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Totale Pubblico Impiego</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente<sup>4</sup>:

Anno	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
<b>SNF</b>	615	615	615
<b>Fabbisogno e indebitamento</b>	330	330	330

*in milioni di euro*

Ai sensi del **comma 18**, per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 5, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

**Commi 6-7 - Il comma 6** prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Gli effetti delle economie di spesa sui saldi di finanza pubblica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati stimati prendendo a riferimento i dati del conto annuale e, per l'Avvocatura dello Stato, sulla base dei valori risultanti dal bilancio dello Stato e sono riportati nel prospetto seguente:

*Importi in milioni di euro*

Anno	2014	2015	2016
<b>SNF</b>	10,25	10,25	10,25

<sup>4</sup> Importi comprensivi del SSN, considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al **comma 21**.

<b>Fabbisogno e indebitamento</b>	13,5	13,5	13,5
-----------------------------------	------	------	------

La norma recata dal **comma 7**, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a modificare le modalità di ripartizione tra gli avvocati dello Stato dei compensi spettanti.

**Commi 8-11** - La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del turn over, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

<b>ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER</b>				
	<b>Economie anno 2015</b>	<b>Economie anno 2016</b>	<b>Economie anno 2017</b>	<b>Economie dall'anno 2018</b>
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>12.189.250</b>	<b>105.370.900</b>	<b>226.682.400</b>	<b>267.001.500</b>

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:



<b>Turn over</b> (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>0</b>	<b>10,1</b>	<b>93,3</b>	<b>202,7</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>6,18</b>	<b>53,71</b>	<b>115,60</b>	<b>136,14</b>

*in milioni di euro*

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.

Per i Corpi di polizia, vengono stanziati 50 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 120 mln di euro lordi a decorrere dall'anno 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn over e, comunque, nel limite massimo del 55% del turn over dello stesso anno. Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.

I maggiori oneri relativi alle predette assunzioni producono i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<b>Anno</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>A DECORRERE DAL 2016</b>
<b>SNF</b>	50	120	120
<b>Fabbisogno e indebitamento</b>	25,5	61,2	61,2

*Importi in milioni di euro*

**Commi 12-16** - Le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. A tale riguardo, il **comma 15** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il **comma 16** dispone che Le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

**Comma 17** - La norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

**Comma 18** - Si rinvia a quanto precisato in ordine al comma 5, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

**Comma 19** - L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	10	20	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18	18

*Importi in milioni di euro*

**Comma 20** - La disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

*Importi in milioni di euro*

Il **comma 21** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio – Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
<b>Totale – Effetti sul SNF</b>	<b>540</b>	<b>610</b>
<b>Effetti sull'IN</b>	<b>300</b>	<b>340</b>

## Articolo 12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale)

**Comma 1** - La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:
- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
  - l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);
  - l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
  - l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);
- b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

**Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo**

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

**Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:**

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016)..

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;
- e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;

- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;
- j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

*derivano i seguenti effetti finanziari di economia*

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

*valori in mln di euro*

**Commi 2 e 3** - La disposizione è diretta:

- a) a incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;
- b) rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:
  - in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
  - in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
  - in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

- a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi

annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

- b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;
- c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b)
- d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)
- e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie:

*Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare)*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

*valori in mln di euro*

**Comma 4** - La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro,

pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente 250.000 euro a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 200 mln di euro per la fascia superiore all'importo di 150.000 euro volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 5% per la fascia eccedente l'importo 150.000 euro, 10% per la fascia eccedente l'importo di 200.000 euro e 15% per la fascia eccedente l'importo di 250.000 euro;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	21	21	21	0
Al netto fisco	12	12	12	0

**Comma 5** -La prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge n.296/2006, che, a completamento della riformulazione dell'art.3, comma 12, della legge n.335/95, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli Enti di cui al d.lgs. n.509/94 e al d.lgs. n.103/96 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n.296

La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti.

Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo invero diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

## **Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali**

### **Articolo 13**

#### **(Patto di stabilità interno delle Regioni)**

**Commi da 1 a 5** Le disposizioni determinano, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

**Comma 6** La disposizione che, a decorrere dal 2014, fa venir meno la deroga all'applicazione della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale - rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto sopra, non sono ascritti effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 7-** La disposizione avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme di cui ai **commi 8 e 9** prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011. (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

**Il comma 10** non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi **tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve di cui ai commi 8 e 9.**

**Comma 11** non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

**Commi da 12 a 15** comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 milioni di euro.

**Commi da 16 a 17** comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 milioni di euro.

**Comma 18**, incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.



## **Art. 14**

### **(Patto di stabilità interno degli Enti locali)**

**Comma 1** determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

**Comma 4** determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di euro.

**Comma 12** determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.

Le disposizioni recate dai restanti commi, avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

## **Art. 15**

### **(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)**

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

## **Art. 16**

### **(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)**

Il **comma 1** non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

**Comma 2** - La disposizione è volta a modificare l'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di ampliare l'autonomia finanziaria attualmente riconosciuta dallo Statuto di autonomia alla Regione Sardegna in materia di manovrabilità su tutti i tributi erariali per i quali la normativa statale ne preveda la possibilità.

In particolare, in relazione ai predetti tributi, la modifica in esame introduce la facoltà per la Regione di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi da utilizzare in compensazione, a condizione che i relativi oneri rimangano a carico del bilancio regionale.

Inoltre, viene prevista la possibilità di variazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa statale, delle aliquote dei suddetti tributi, sia in aumento che in diminuzione, fino ad eventuale azzeramento.

Trattandosi di una facoltà riconosciuta in capo alla Regione, alla modifica in esame non si ascrivono effetti di carattere finanziario.

**Titolo IV Disposizioni in materia di entrate**  
**Articolo 17**  
**(Disposizioni in materia di entrate tributarie)**

**Commi 1** - La proposta normativa introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 78/2009, ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle fruizioni delle compensazioni dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro;
- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

Le elaborazioni effettuate secondo la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La suddetta stima viene ridotta prudenzialmente ad un terzo ( $1,38 \text{ miliardi} / 3 = 460 \text{ milioni di euro}$ ) in considerazione della eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

L'effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, **pari a 460 milioni di euro su base annua dal 2014**, viene rilevato in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

**Commi 2 – 3-** La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l'anno 2013 e al 17 per cento a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.

Per stimare l'impatto sul gettito delle presente modifica normativa sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento.

In base a tali elaborazioni si stimano i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

	<b>2013</b>	<b>dal 2014</b>
<b>IRPEF</b>	+275,7	+552,6
<b>Addizionale regionale</b>	+4,3	+9,5
<b>Addizionale comunale</b>	+1,2	+2,6
<b>Totale</b>	<b>+281,2</b>	<b>+564,7</b>

*milioni di euro*

L'andamento finanziario risulta pertanto il seguente:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>IRPEF</b>	+482,5	+760,3	+552,6
<b>Addizionale regionale</b>	+4,3	+9,5	+9,5
<b>Addizionale comunale</b>	+1,6	+3,0	+2,6
<b>Totale</b>	<b>+488,4</b>	<b>+772,8</b>	<b>+564,7</b>

Milioni di euro

**Commi da 2 a 6** - Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. L'ammontare di tiraggio dei suddetti crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui, pertanto, una riduzione della percentuale di fruizione del 15% già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua.

Inoltre, al fine di procedere al riallineamento delle risorse stanziare in bilancio all'effettiva esigenza di cassa connessa con il livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare una riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 500 milioni per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate. Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dalla normativa di razionalizzazione, dai quale si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio

presenta un significativo differenziale rispetto al tiraggio effettivo stimato in ordine ai predetti crediti.

Norma	Oggetto Credito	Stanziamenti DLB (in Euro)		
		2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	45.287.573	43.439.486	43.538.769
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
<b>TOTALI</b>		<b>2.660.133.246</b>	<b>1.897.764.766</b>	<b>1.895.690.384</b>

La norma, poi, introduce una apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia a partire dal 2014 dell'effettivo tiraggio dei crediti di imposta, in modo da evitare che la norma non produca gli effetti stimati attraverso ulteriori meccanismi di correzione. Il monitoraggio consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

**Comma 7** - La proposta in oggetto prevede l'aumento allo 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro.

Pertanto, ipotizzando un andamento analogo, si ritiene che l'aumento allo 0,2% possa apportare un incremento di gettito dell'ordine di **527 milioni di euro** annui di competenza, a partire dal 2014.

Il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2014	2015	2016	2017
Anno di riferimento	<b>2014</b>	439,2	87,8		
<i>acconto</i>	<b>2015</b>	500,7	- 500,7		
<i>saldo</i>	<b>2015</b>		439,2	87,8	
<i>acconto</i>	<b>2016</b>		500,7	- 500,7	
<i>saldo</i>	<b>2016</b>			439,2	87,8
<i>acconto</i>	<b>2017</b>			500,7	- 500,7
<i>saldo</i>	<b>2017</b>				439,2
<i>acconto</i>	<b>2018</b>				500,7
<b>Totale</b>		<b>939,8</b>	<b>527,0</b>	<b>527,0</b>	<b>527,0</b>

Milioni di euro

**Art. 18**  
**(Altre disposizioni in materia di entrata)**

**Commi 1 – 4** -La disposizione, al fine di contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

**Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

**Comma 5** -La proposta in esame prevede la proroga del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal DI n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

La stima è stata effettuata mediante apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2013. Ai fini della stima sono state escluse le tipologie di redditi soggette al contributo di perequazione sulle pensioni.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Contributo di solidarietà</b>	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
<b>IRPEF</b>	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
<b>Addizionale regionale</b>	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>+61,3</b>	<b>+150,6</b>	<b>+150,6</b>	<b>+89,3</b>

**Commi da 6 a 11** - La disposizione in esame prevede l'introduzione della disciplina dell'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

**Al riguardo, si evidenzia la norma in oggetto comporta effetti di trascurabile entità.**

**Commi dal 15 al 20 - ESAME DI AVVOCATO**

Si propone come possibile misura di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa l'introduzione di un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91

(D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di spesa dell'amministrazione della giustizia sul quale gravano le spese per l'organizzazione dell'esame.

Tra l'altro per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei per il finanziamento degli stessi è di circa 300,00 euro.

Giova utile evidenziare che a decorrere dall'anno 2014 questa amministrazione non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

Pertanto, nel caso in cui non venissero integrate le risorse sul predetto capitolo (che presenta uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente), non potrà essere garantito il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense previsto da norme di legge.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a circa 37.000, l'introduzione del contributo previsto consentirebbe quantomeno la parziale copertura dei costi correlati allo svolgimento dell'esame, ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno.

Il nuovo gettito infatti ammonterebbe a circa 1.850.000,00 di euro.

- Euro 50,00 X 37.000 = Euro 1.850.000,00

Le norme prevedono altresì di fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a 100, il nuovo gettito ammonterebbe a circa 7.500,00 euro.

- Euro 75,00 X 100 = Euro 7.500,00

#### CONCORSO DI NOTAIO

Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente in materia di esami di avvocato, si auspica un analogo intervento che, attraverso la modifica normativa alla legge 25 maggio 1970, n. 358, consentirebbe a questa amministrazione il reperimento delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'esame per notaio, attraverso l'aumento del contributo per la partecipazione alle prove concorsuali, attualmente di modestissima entità. Le spese complessive sostenute da questa amministrazione ammontano a circa 470.000,00 euro per ciascun concorso (940.000 euro per due concorsi).

Considerando un numero medio di domande pari a 5.500 per ciascuna delle due tornate concorsuali annue e il nuovo contributo di euro 50,00, il nuovo introito da riassegnare al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia, è pari a ad euro 550.000,00 in ragione d'anno.

- Euro 50,00 X 5.500 X 2 = Euro 550.000,00

#### CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO

Si prevede altresì di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria

A fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a n. 25.000, si prevede di introitare un gettito annuo quantificabile in circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario. Dai dati comunicati dai competenti uffici del Dipartimento organizzazione giudiziaria di questo Dicastero, si rileva una spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale.

- Euro 50,00 X 25.000 = Euro 1.250.000,00

**Commi 21 e 22 - si rimanda alla relazione all'articolo 9, comma 16.**

**Commi 23 – 24** - La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'innalzamento dal 9% al 12% dell'aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli, tenuto conto anche del combinato disposto dall'applicazione del Dl n. 23/11, e dall'introducendo Dl n. 104/13.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2012) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro.

In assenza dell'agevolazione in esame, tali trasferimenti sarebbero assoggettati, dal 2014, ad imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro a contribuente, più ipotecaria e catastale fisse a 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di **149 milioni di euro**.

La reintroduzione delle agevolazioni, con l'applicazione di un'imposta catastale all'1% e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, produrrebbe un gettito di circa **24 milioni di euro**. Quindi, per il 2014, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

*149 milioni – 24 milioni = 125 milioni di euro*

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Infine, la disposizione stabilisce per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 9% al 12%, con soglia minima a 1000 euro, più ipotecaria e catastale in misura fissa a euro 50 cadauna.

Da elaborazioni puntuali sui dati relativi ai soggetti interessati, si stima un effetto positivo di gettito di circa **31 milioni di euro** su base annua.



## **Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare**

### **Articoli da 19 a 24**

#### ***(Riforma della tassazione immobiliare)***

##### *Relazione tecnica*

##### *(Disciplina della componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TASI)*

E' istituita la TASI, componente del TRISE (Tributo sui servizi comunali), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli immobili indicati nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma i comuni possono stabilire, in alternativa, che la base imponibile sia costituita dalla superficie determinata per la TARI.

Ai fini della stima degli effetti finanziari a partire dalla banca dati catastale 2010 si sono considerati tutti i fabbricati, separatamente per persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà di comuni), e si è calcolata la base imponibile IMU. In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico sulla base delle informazioni contenute nella banca dati (principalmente, la condizione di suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani riconosciuta per la TARI) e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati catastale non individuabili puntualmente.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota dell'1 per mille, si stima un gettito annuo TASI di circa **3.641 milioni di euro**.

La stima della TASI sulle aree edificabili è stata condotta a partire dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille: ne risulta un importo di circa **123 milioni di euro**.

La norma produce effetti finanziari per i comuni di circa **3.764 milioni di euro su base annua a partire dal 2014**, come risulta dalla tabella seguente:

	2014 e succ.
TASI	+ 3.764

Milioni di euro

La disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

L'abrogazione riguarda anche:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”.

La stima degli effetti della norma in esame è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale, che risulta pari a circa 3.383 milioni di euro: al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro, l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

L'articolo 13 comma 10 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che “Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.”

Come conseguenza, a partire dal 2014 il gettito IMU passerebbe da 3.331 milioni di euro (gettito standard 2012) a **3.731** milioni di euro, in quanto viene meno l'ulteriore detrazione per figli, quantificata in circa 400 milioni di euro.

La norma proposta dispone inoltre che “L'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari”. La stima della perdita di gettito relativa è effettuata a partire dai versamenti effettuati dai soggetti in questione (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro. Sulla base di tale importo, la stima del minor gettito IMU risulta di circa **4 milioni di euro**.

La norma propone inoltre l'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, stimabili in 40.000 unità: stimando l'importo medio relativo ai versamenti per abitazione principali a partire dal 2014 in 247 euro, l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa **10 milioni di euro**.

La norma propone anche l'abolizione dell'IMU per “un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”, stimabili in 22.000 unità: considerando l’importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **5 milioni di euro**.

Per la quantificazione dell’ulteriore perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’IMU per l’abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, si è considerato che le famiglie nel 2010 secondo ISTAT sono 25.175.793; il tasso di separazione è di 283 ogni 100.000 coniugati e in generale la casa viene assegnata al coniuge nel 78,5% dei casi: si raggiunge quindi una stima di circa 56.000 abitazioni assegnate al coniuge. Considerando l’importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **14 milioni di euro**.

La norma proposta produce quindi effetti negativi sul gettito dei comuni per un importo complessivo di circa **3.764 milioni di euro** dal 2014:

	<b>2014 e succ.</b>
<b>IMU</b>	- 3.764

Milioni di euro

Le misure proposte comportano gli effetti finanziari complessivi riportati nella seguente tabella:

	<b>Effetti finanziari dal 2014</b>
<b>Abolizione IMU :</b>	<b>-3.764</b>
IMU su abitazione principale 2012 ( <i>escluso AI-A8-A9 = 52,6</i> )	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
<b>Totale minori introiti per i comuni (A)</b>	<b>-3.764</b>
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
<b>Totale maggiori introiti per i comuni (B)</b>	<b>+3.764</b>
<b>Effetto netto ( C ) = (A)-(B)</b>	<b>0</b>

Milioni di euro

Con l’istituzione del TRISE, all’articolo 22, comma 22, viene, inoltre, soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del decreto legge n.201/2011,

nonché la maggiorazione alla tariffa della TARES, disciplinata dal comma 13 del medesimo articolo 14, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

La soppressione della maggiorazione TARES servizi indivisibili è del tutto neutrale per i bilanci comunali, in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura. Tant'è che, a fronte della scelta operata nel 2013 dal Legislatore di riservare direttamente allo Stato tale cospite, per i territori delle Regioni a statuto ordinario e in quelli delle regioni Siciliana e Sardegna è stato previsto un reintegro del Fondo di solidarietà comunale di 943 milioni di euro (maggior gettito afferente ai predetti territori). Di contro, sempre sulla base del previgente sistema, la predetta maggiorazione TARES servizi indivisibili determinava un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, stimato complessivamente in 1 miliardo di euro (la restante quota, di 57 milioni di euro, imputabile alle altre Autonomie speciali per le quali il maggior gettito veniva recuperato attraverso maggiori accantonamenti in misura corrispondente).

Con l'integrale soppressione dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, vengono meno sia la maggiorazione TARES in questione, sia il recupero allo Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito venuto meno. Pertanto, resta confermata la neutralità finanziaria dell'operazione per i bilanci comunali, assicurata dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell'assunzione che gli stessi enti avrebbero assorbito tale taglio con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili. Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro, con corrispondenti effetti finanziari negativi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono mirate a confermare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, precedentemente prevista per i soli anni 2013 e 2014, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della L.228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

In termini finanziari, viene determinato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014, nei termini che seguono.

Per l'anno 2014, le risorse del Fondo sono determinate in euro **6.647.114.923**. Rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, l'importo del predetto fondo è integrato, a favore dei comuni, come evidenziato in precedenza, per 943 milioni di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, per il minore taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 milioni di euro con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro **6.547.114.923** e sono assicurate per 4.717,9 milioni dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

	<b>2014</b>
<b>Fondo di solidarietà comunale</b>	<b>6.647.114.923</b>
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	<b>2015 e succ.</b>
<b>Fondo di solidarietà comunale</b>	<b>6.547.114.923</b>
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Importi in euro

La conferma a regime del quadro finanziario conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, unitamente a quelle recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, come modificate dalla presente legge, determina i seguenti effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato:

- riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni dal 2016;
- soppressione della compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni dal 2015;
- versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Di contro, la disposizione in esame, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione di conferma delle misure del citato comma 380 per i bilanci comunali, determina effetti negativi per il bilancio dello Stato per 1.829 milioni per gli anni 2015 e successivi, di cui 943 milioni ogni anno per effetto, come già evidenziato, della necessità di ristoro ai comuni del taglio di risorse connesso alla maggiorazione TARES, soppressa con la presente legge.

Nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23.

In particolare, tenuto conto della conferma a regime del disposto di cui al comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, la disposizione di cui al citato **comma 2** è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni ricadenti nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard. In altri termini, in assenza del comma 2 in

esame, i comuni delle citate Autonomie speciali beneficerebbero, diversamente da tutti gli altri comuni, sia di un ristoro a carico del bilancio statale tramite minori accantonamenti, che di maggiori entrate derivanti dal maggior gettito TASI ad aliquota standard.

<b>Effetti finanziari positivi</b>	<b>2015 e succ.</b>
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
<b>Effetti finanziari negativi</b>	<b>2015 e succ.</b>
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Milioni di euro

**Art. 23, commi 5 – 6** - La disposizione normativa in esame prevede ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d'imposta 2013 e che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta non si tiene conto della disposizione in parola; permane la indeducibilità ai fini IRAP.

La stima degli effetti di gettito è stata realizzata utilizzando:

- i dati dichiarati in Unico 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;
- i dati ricavati dai versamenti mediante modello F24, in particolare il dato relativo alla IMU 2013 pagata (1° rata) relativamente agli immobili di categoria catastale 'D', in base al quale è stata stimata la IMU 2013 complessivamente dovuta, pari a circa 4,56 miliardi di euro (statale + incremento comunale);
- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persone giuridica o persona fisica).

Pertanto il dato relativo all'IMU sugli immobili strumentali categoria catastale 'D' è preciso; per quanto concerne, invece, gli altri immobili strumentali, in mancanza di espressa indicazione mediante codici tributo di versamento si è fatto riferimento, per una *proxy*, ai dati catastali.

In particolare, sono state considerate alcune categorie catastali di immobili ritenute maggiormente rappresentative degli immobili strumentali, senza peraltro avere evidenza dell'effettivo utilizzo quale immobile strumentale da parte del proprietario (strumentale per natura ovvero per destinazione).

Nello specifico, sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05: per ciascuna categoria è stata stimata la IMU massima teorica, sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati: sull'universo di contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% della IMU sui fabbricati strumentali categoria catastale 'D' è di circa **182** milioni di euro.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi di euro da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi di euro da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della IMU potenzialmente deducibile nel reddito di specie e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione microeconomica effettuata sui versamenti IMU 2013 categoria catastale 'D', è di circa **42** milioni di euro per le persone fisiche e di circa **51** milioni di euro per le persone giuridiche.

Nel complesso, la disposizione in esame è suscettibile di generare una perdita di gettito, per l'Erario, di competenza annua a partire dal 2014 stimata in circa **274** milioni di euro, di cui circa **84** milioni di euro ai fini IRPEF.

Di seguito il dettaglio di cassa tenuto conto altresì dell'andamento delle addizionali IRPEF:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>IRPEF statale</i>	-136,0	-77,7	-77,7
<i>Addiz. Regionale</i>	-4,9	-4,9	-4,9
<i>Addiz. Comunale</i>	-2,1	-1,6	-1,6
<i>IRES</i>	-332,7	-190,1	-190,1
<b>TOTALE</b>	<b>-475,7</b>	<b>-274,3</b>	<b>-274,3</b>

Milioni di euro

**Art. 23, commi 7 – 8** - La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione gli immobili ad uso abitativo che risultano non locati e che risultano ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.

Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo “2” delle dichiarazioni dei redditi) è stata stimata la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Per quel che concerne gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato posto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata alla quota di possesso.

In base alle citate elaborazioni, considerando la percentuale di inclusione nel reddito complessivo disposta dalla norma, si stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale media pari al 30%, si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +279,4 milioni di euro. Si stima, inoltre, un recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi effetti finanziari:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>IRPEF</b>	+488,9	+279,4	+279,4
<b>Addizionale regionale</b>	+13,9	+13,9	+13,9
<b>Addizionale comunale</b>	+5,3	+4,1	+4,1
<b>Totale</b>	<b>+508,1</b>	<b>+297,4</b>	<b>+297,4</b>

Milioni di euro